

STATUTO

COOP. MONVISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN PIAZZA BIANCANI 23-24

Numero REA: CN - 130597

Codice fiscale: 01643480047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Repertorio n.35567
Raccolta n.14169

STATUTO
della
COOP. MONVISO Società Cooperativa Sociale

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- Articolo 1. Denominazione e sede** Articolo
- 2. Domicilio dei soci** Articolo
- 3. Durata**

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

- Articolo 4. Scopo**
- Articolo 5. Oggetto**

TITOLO III SOCI

- Articolo 6. Requisiti dei soci**
- Articolo 7. Ammissione di nuovi soci**
- Articolo 8. Categorie speciali di soci operatori**
- Articolo 9. Diritti e obblighi dei soci**
- Articolo 10. Perdita della qualità di socio**
- Articolo 11. Recesso**
- Articolo 12. Esclusione**
- Articolo 13. Morte del socio**
- Articolo 14. Controversie in materia di recesso ed esclusione**
- Articolo 15. Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI

- SEZIONE PRIMA: Soci sovventori** Articolo 16. Soci sovventori e conferimenti
- Articolo 17. Deliberazione di emissione
- Articolo 18. Alienazione delle azioni dei soci sovventori
- Articolo 19. Recesso dei soci sovventori
- SEZIONE SECONDA: Azioni di partecipazione cooperativa** Articolo 20. Azioni di partecipazione cooperativa
- Articolo 21. Assemblea speciale
- Articolo 22. Recesso
- SEZIONE TERZA: Altri strumenti finanziari** Articolo 23. Caratteristiche e modalità di gestione

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

- Articolo 24. Patrimonio sociale** Articolo 25. Esercizio sociale e bilancio
- Articolo 26. Ristorni**
- Articolo 27. Destinazione dell'utile**

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

- Articolo 28. Sistema di amministrazione**

Articolo 29. Modalità di convocazione dell'Assemblea Articolo 30. Assemblea ordinaria

Articolo 31. Assemblea straordinaria

Articolo 32. Quorum costitutivi e deliberativi Articolo 33. Intervento, Voto, Rappresentanza Articolo 34. Presidenza dell'Assemblea

Articolo 35. Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Articolo 36. Consiglio di Amministrazione

Articolo 37. Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 38. Convocazioni e deliberazioni

Articolo 39. Integrazione del Consiglio Articolo 40. Compensi agli Amministratori Articolo 41. Rappresentanz

TITOLO VII ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42. Collegio sindacale Articolo 43. Controllo contabile

TITOLO VIII COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 44. Clausola compromissoria Articolo 45. Esecuzione della decisione

TITOLO IX SCIoglimento E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 46. Scioglimento

Articolo 47. Devoluzione del patrimonio

Articolo 48. Clausole Mutualistiche

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 49. Regolamenti

Articolo 50. Rinvio

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1. Denominazione e sede

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lett.a) e lett.b) della Legge 381/91 è costituita con sede nel Comune di Cuneo, la società cooperativa sociale denominata "Coop. Monviso Società Cooperativa Sociale" siglabile "Coop Soc.Monviso s.c.7103791845710379184BDBarbara DanieleValutare se aggiungere Impresa Sociale/ETS".

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune della sede legale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo della pubblicità di cui all'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata alla competenza dell'Assemblea.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare la legge 8 novembre 1991, n° 381 e le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del Codice Civile, in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile, se compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, nonché le norme contenute nel D. Lgs. 112/2017 e le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 in quanto compatibili.

Articolo 2. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, il quale potrà anche recare l'indirizzo di posta elettronica. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 4. Scopo

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, oltre che tramite lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1 lettera b) della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. Lo scopo che i soci cooperatori intendono inoltre perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali anche tramite l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, L. 381/91.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che

definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Articolo 5. Oggetto

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La società, in relazione a quanto sopra e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto le attività di seguito elencate.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii.:

- 1- L'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate;
- 2- L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
- 3- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, attività proprie del baby-parking, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
- 4- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
- 5- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione,
- 6- informazione, socializzazione e assistenza a favore di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
- 7- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità di vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
- 8- La gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi

compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

9- La gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

10- L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociali e dei conflitti;

11- Gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

12- Organizzazione e gestione attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

13- La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

14- L'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;

1- L'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

2- La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;

3- Organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

4- Organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;

5- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

6- Organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

7- L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

1- La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

2- La partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

3- L'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii. come sopra dettagliate, la cooperativa si propone di provvedere alla organizzazione e gestione – in forma stabile ovvero temporanea – di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

4- L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

5- L'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;

6- La coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

7- L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici del territorio;

8- La gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica,

creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio;

9- L'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale;

10- Gestione di servizi di sportello al pubblico quali ad esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi;

11- L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc.);

12- L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanico anche con utilizzo di attrezzature speciali per trasporto su scale e gradini;

13- L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

14- Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;

15- La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

16- La promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;

17- Organizzazione e gestione di attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti per la prima infanzia e alla commercializzazione al dettaglio di confezioni per bambini e neonati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizione di svantaggio – sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie. L'integrazione lavorativa di persone svantaggiate vedrà coniugate le competenze inerenti le attività di cui alla lettera a) con quelle inerenti la lettera b), comma 1, art. 1, L. 381/91, consentendo ai lavoratori svantaggiati di migliorare le proprie professionalità ottenendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica. Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e b) – anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381 – avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per lo svolgimento delle attività sociali la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si potrà avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III SOCI

Articolo 6. Requisiti dei soci

Sono denominati "soci operatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa sociale da svolgersi secondo le delibere dell'Organo Amministrativo e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori:

le persone fisiche aventi capacità di contrarre il vincolo societario; è data preferenza in particolare a coloro che abbiano maturato un'esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la

propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa. Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Le nuove ammissioni di soci cooperatori non devono compromettere i rapporti mutualistici in essere.

Non possono in ogni caso essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, ovvero coloro che svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale non potrà essere superiore al rapporto da uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse - siano soci o meno - rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Articolo 7. Ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome o denominazione, codice fiscale, domicilio o sede legale, numero di telefono ed e-mail eventuali, data di nascita, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

- l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente Statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione e di accettarne i principi;
- la dichiarazione degli anni di anzianità di lavoro o di esperienza imprenditoriale maturati, nonché di quelli in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria arbitrale, di cui all'articolo 44 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, stabilendo le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, e assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal successivo articolo 8 del presente Statuto.

L'acquisizione della qualità di socio si ha dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'ammissione, che deve comunque essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

I soci volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 8. Categorie speciali di soci cooperatori

Ai sensi dell'articolo 2527 c.c. terzo comma, il Consiglio di Amministrazione può deliberare nei limiti previsti dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa cooperativa

Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

In particolare, sono inquadrati nella categoria speciale di cui al punto b) i soci lavoratori privi di esperienza lavorativa.

I soci lavoratori restano inquadrati nella categoria speciale di tipo b) per un periodo massimo di cinque anni.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione stabilisce: la durata massima del periodo di formazione od inserimento del socio appartenente alla categoria speciale i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai soci speciali non viene erogato di norma il rimborso previsto dal successivo articolo 26. Esso può tuttavia essere erogato secondo criteri stabiliti dai soci e tenuto conto dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la formazione professionale e/o per l'inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può:

- rappresentare in Assemblea altri soci
- essere eletto amministratore
- esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del c.c.

Articolo 9. Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

a) concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

a) partecipare all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

a contribuire alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e a consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ottenendone estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società e ai soci iscritti nella categoria speciale, di cui all'articolo 8.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al versamento della quota sottoscritta, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- in conseguenza del divieto di cessione della quota sociale da lui posseduta;
- per avere perduto i requisiti per l'ammissione;
- perché non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- perché il rapporto di lavoro, subordinato autonomo o di altra natura, è cessato per qualsiasi motivo;
- in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla

cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La comunicazione della delibera, se non consegnata a mano al socio, deve essere spedita a mezzo di raccomandata.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12. Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e al perseguimento degli scopi mutualistici;
- venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: (per mutuo consenso; per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore; per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; per mancato superamento del periodo di prova; a seguito di provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
- sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte e previa intimazione ex art. 2531 c.c. o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

La comunicazione della delibera di esclusione non consegnata a mano al

socio, deve essere spedita a mezzo di raccomandata.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di non escludere i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Resta inteso che eventuali automatismi procedurali riferiti all'immediata esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, senza le opportune motivazioni da parte dell'Organo Amministrativo, non possono considerarsi legittimi. Salvi i casi di oggettiva impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro (dimissioni del socio, giustificato motivo soggettivo, cosiddetta clausola sociale) sarà facoltà dell'organo amministrativo adottare il provvedimento di esclusione dopo aver assicurato al socio un periodo minimo di permanenza che consenta il rispetto delle regole mutualistiche.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 13. Morte del socio

In caso di morte del socio, la società non continua con gli eredi, che hanno diritto alla liquidazione delle azioni effettivamente versate ai sensi di legge.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Il diritto alla liquidazione delle azioni in caso di morte del socio si prescrive in cinque anni, trascorsi i quali la Cooperativa potrà acquisire nel patrimonio della società le azioni relative con conseguente riduzione del capitale sociale.

Articolo 14. Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 44 e 45 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15. Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi possedute, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto, eventualmente ridotta in

proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito, a seguito di domanda del socio, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies terzo comma c.c. la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali.

Il diritto alla liquidazione delle quote in caso di recesso od esclusione del socio si prescrive in cinque anni.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

SEZIONE PRIMA: Soci sovventori

Articolo 16 Soci sovventori e conferimenti

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.59/1992.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore ciascuna di euro 500,00 (cinquecento).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Articolo 17 Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci operatori;

i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci operatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati

dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 18 Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvede ad indicarne altro di suo gradimento, e in mancanza, il socio sovventore può vendere a chiunque.

Il socio sovventore che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può stabilire un periodo minimo di permanenza in cui non può essere esercitato il recesso da parte dei soci sovventori.

Articolo 19 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c. ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del presente titolo.

SEZIONE SECONDA: Azioni di partecipazione cooperativa

Articolo 20 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni

di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione di partecipazione cooperativa è di euro 500,00 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

L'Assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopraindicati; la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 21 Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci cooperatori dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune previsto dall'articolo 2541 c.c., quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli:

Le deliberazioni sono prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune esercita i diritti e doveri sanciti dall'articolo 2541 c.c., terzo e quarto comma.

Articolo 22 Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

SEZIONE TERZA: Altri strumenti finanziari

Articolo 23 Caratteristiche e modalità di gestione

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del Presente statuto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 24 Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque), salvo la espressa deroga consentita dalle normative vigenti per le cooperative preesistenti alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 59/92, quale quella di cui si tratta per le azioni relative ai soci esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto;

dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa;

dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;

dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con i versamenti dei soci ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Tutte le riserve, salvo quella di cui al punto 5), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25. Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Qualora non sia obbligatoria ai sensi di legge la relazione sulla gestione, gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso il registro delle imprese.

Articolo 26 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nonché dei regolamenti interni, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali e in ogni caso non superiori a quanto consentito dalla normativa relativa all'impresa sociale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 16-20.

Articolo 27 Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili, destinandoli:

- 1- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- 2- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- 3- un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni delle leggi vigenti in materia e secondo quanto specificato nel precedente articolo 26 del presente Statuto;
- 4- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 59/1992;
- 5- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici dell'impresa sociale;
- 6- una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente
- 7- ad eventuale riserva straordinaria indivisibile.

In ogni caso, l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti – fatte salve le destinazioni obbligatorie del 30% a riserva legale e del 3% ai Fondi Mutualistici - che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 28 Sistema di amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci cooperatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominato;
- l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ove necessaria ai sensi di legge e di Statuto.

Articolo 29 Modalità di convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, anche alternative fra loro:

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o sul quotidiano La Stampa di Torino nella pagina locale;

avviso comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro soci mediante

lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni nel caso previsto all'art. 25 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 30 Assemblea

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.

L'assemblea potrà quindi svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti

di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via pec, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita dal presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 31 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;

l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

la nomina dell'organo di controllo, se obbligatorio per legge o nominato volontariamente;

la determinazione dei compensi per le cariche sociali nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

l'emissione delle azioni di sovvenzione e la costituzione del relativo fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

la deliberazione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge n. 59/1992 con emissione di azioni di partecipazione cooperativa;

l'emissione di titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di

amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudentziale e ad investitori qualificati;
la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
l'approvazione dei regolamenti interni;
la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.
In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 6, 11 e 13, devono essere verbalizzate da notaio, secondo quanto previsto dall'art. 2436 c.c., salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege.

Articolo 32 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 33 Intervento, Voto, Rappresentanza

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i possessori di strumenti finanziari.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o organo di controllo, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente

dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 34 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Nei casi di Legge, il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 35 Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro

delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Articolo 36. Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette consiglieri, secondo la determinazione assunta di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti. L'Assemblea può contestualmente procedere alla nomina del Presidente e, se ritenuto opportuno, del Vicepresidente. In caso contrario, la nomina del Presidente e dell'eventuale Vicepresidente è tacitamente demandata al Consiglio di Amministrazione.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, nel rispetto dei limiti di legge e di quelli previsti dal presente Statuto.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono altresì richiesti i requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 112/2017.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. E' fatto divieto di assunzione della presidenza della cooperativa, in quanto impresa sociale, da parte di rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e/o di amministrazione pubbliche.

Articolo 37. Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

Articolo 38. Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail od altro mezzo idoneo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, fatta eccezione per eventuali casi urgenti per i quali i consiglieri devono essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori, e all'Organo di Controllo se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata. Se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 39. Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri

provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 40. Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. I compensi dovranno essere proporzionali all'attività svolta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 112/2017, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

L'Assemblea può prevedere di riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione, o al solo Presidente e/o Vicepresidente, se nominato, una specifica ed ulteriore indennità di fine mandato, maturata in ciascun esercizio e accantonata anche mediante la stipula di apposite polizze collettive di assicurazione recanti quali beneficiari la stessa società o gli amministratori oppure, in caso di premorienza di questi ultimi, i loro eredi.

Articolo 41. Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

Il Presidente può inoltre conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42. Organo di Controllo

Per i casi in cui sia obbligatorio dalla normativa tempo per tempo vigente o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco e/o un Revisore.

Salva disposizione contraria di legge, l'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo (Sindaco Unico) ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

È facoltà comunque dei soci, in osservanza della normativa tempo per

tempo vigente:

- affidare la revisione legale dei conti, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro;

- nominare, in luogo del sindaco unico, quale organo di controllo, un collegio sindacale, anche con funzione di revisione legale dei conti.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

Il Sindaco o il Revisore durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri e modalità di funzionamento dell'organo, si applicano le disposizioni dettate per le società per azioni.

Qualora la Cooperativa opti per la nomina di un Organo di Controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia video, sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno 1 (uno) Sindaco, che presiede la seduta.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il Sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 43. Revisione Legale dei Conti

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

In caso di nomina di una società di revisione, i riferimenti del presente statuto al revisore si intenderanno riferiti anche alla Società di Revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi, nei limiti previsti dal D.Lgs 112/2017.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile all'Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 44. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

L'accettazione espressa della clausola arbitrale di cui al presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci cooperatori. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Articolo 45. Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 46. Scioglimento

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea dei soci cooperatori nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento,

con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 47. Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, ai conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto e di dividendi eventualmente maturati;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 48. Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49. Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 50. Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 e di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato in originale:
Cristina Cavalera
Barbara Pilepich (impronta del sigillo)